

Capitolo 8° - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

Sommario

a) Pelli conciate

Contrattazione	Art.	1
Modi di contrattazione per i vari tipi di pelle	"	2
Prezzo	"	3
Tolleranze sul peso	"	4
Contestazione sulla misurazione	"	5
Contestazioni sulla qualità	"	6
Imballaggi	"	7
Mediazione	"	8

Capitolo 8° - PRODOTTI DELL' INDUSTRIA DELLE PELLI

a) Pelli conciate

Art. 1 - Contrattazione.

I contratti conclusi a mezzo di rappresentanti, agenti, viaggiatori e piazzisti sono sempre sottoposti alla condizione della clausola "salvo approvazione della casa".

I predetti rilasciano nota di commissione al compratore, il quale resta impegnato in pendenza della conferma del venditore.

La conferma della casa venditrice deve pervenire al compratore nel termine ragionevole necessario per le comunicazioni relative.

Se la casa venditrice lo richiede, il compratore è tenuto a sottoscrivere il contratto definitivo. Nei contratti di pelli conciate per suola si indicano, come elementi principali, la provenienza, gli spessori e gli estremi di peso. Per i gropponi da suola si indica lo spessore base con stacco di 1/2 millimetro oppure gli estremi di peso con stacco di 1/2 kg.

Quando non vi sia altra indicazione, la denominazione "macello" si intende sempre riferita a pelli conciate provenienti da macello nazionale.

Nei contratti di pelli conciate per tomaia, pelletteria, valigeria, legatoria, ecc., si indicano come elementi principali: la scelta, lo spessore, il tipo di concia (al cromo, al vegetale, ecc.), il tipo di rifinitura (liscio, scamosciato, box, granito, stampato, ecc.), e lo scacco di misura (cioè il piedaggio minimo e massimo entro i cui limiti può variare quello di ogni singola pelle oggetto del contratto).

La misura di superficie delle pelli è espressa in metri quadrati.

Per le pelli di rettile si indica lo scacco di larghezza e cioè la larghezza minima e massima entro i cui limiti può variare quella di ogni singola pelle oggetto del contratto.

Art. 2 - Modi di contrattazione per i vari tipi di pelle.

Le pelli conciate sono contrattate come segue:

- a) le pelli bovine ed equine per suola, in ragione di chilogrammo;
- b) le pelli per tomaia, pelletteria, valigeria, legatoria, per fodere, ecc., comunque conciate, a metro quadrato.

Art. 3 - Prezzo.

Il prezzo per le pelli vendute a peso si intende per chilogrammo netto, dedotta la tara effettiva.

Art. 4 - Tolleranze sul peso.

Sul peso dichiarato e constatato è ammesso un calo dell'1 % per le pelli conciate per suola.

Art. 5 - Contestazione sulla misurazione.

In caso di contestazione sulla misura delle pelli, la parte interessata fa accertare le misure dalle Stazioni Sperimentali per l'industria delle pelli e delle materie concianti di Torino o di Napoli.

Art. 6 - Contestazioni sulla qualità.

Il compratore è tenuto ad accertarsi che la merce fornitagli sia di qualità mercantile e rispondente all'uso cui intende destinarla prima di metterla in lavorazione.

I difetti devono essere contestati al fornitore prima di tagliare le pelli ed il riconoscimento degli stessi da parte del venditore implica la risoluzione del contratto o la sostituzione della merce riconosciuta difettosa o la concessione di un abbuono adeguato, ma non mai il risarcimento di danni derivanti dalla confezione del manufatto.

Per il pellame verniciato non viene data, salvo patto contrario, da parte del produttore, alcuna garanzia.

Art. 7 - Imballaggi.

L'imballaggio consistente solamente nella corda o spago è a carico del venditore.

Gli imballaggi di altra natura, resi necessari in caso di trasporti o spedizioni, vengono fatturati al compratore al puro costo.

Art. 8 - Mediazione.

Nei contratti di compravendita di pelli conciate la provvigione per mediazione, è corrisposta da parte del solo venditore mediamente in ragione del 3 %.

La stessa percentuale è d'uso per i commissionari e procacciatori di affari.